SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Taranto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Taranto (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da diciassette consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano í presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taranto (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taranto (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2025.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri, personalmente o per il tramite di persona all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario perla provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 febbraio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito scheda di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Perrotta, Prefetto in quiescenza.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Giugliano in Campania (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da diciannove consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Valente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto il prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 febbraio 2025.

Considerato che nel suddetto ente può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Valente, prefetto in quiescenza.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano Lodigiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santo Stefano Lodigiano (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stefano Lodigiano (Lodi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta De Francesco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santo Stefano Lodigiano (Lodi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Lodi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 febbraio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano Lodigiano (Lodi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Roberta De Francesco, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lodi.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2025.

Iscrizione del clone Cotevisa 2 nel registro nazionale dei materiali di base.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante norme per l'Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che attribuisce la competenza per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base alla Commissione nazionale per il pioppo;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2015, n. 17132, di istituzione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo (di seguito denominato Osservatorio), rinnovato con decreto ministeriale 11 novembre 2021, n. 590352, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, che attribuisce all'Osservatorio la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel Registro nazionale dei materiali di base (di seguito denominato R.N.M.B.), ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e la formulazione delle proposte di iscrizione dei cloni con apposito atto ministeriale;

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2015, n. 5568, integrato dai decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616, 31 ottobre 2019, n. 2029 e 5 marzo 2024, n. 108648, relativi all'iscrizione di cloni di pioppo nelle categorie «Qualificati» e «Controllati» del R.N.M.B.;

Visti i decreti dipartimentali 28 marzo 2019, n. 616, 9 settembre 2022, n. 406613 e 20 febbraio 2024, n. 82037, di individuazione dei cloni iscritti all'elenco con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale (cloni M.S.A.);

Visto il decreto dipartimentale 4 agosto 2015, n. 55016 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione del Gruppo esperti tecnici (di seguito denominato *GET)* del quale si avvale l'Osservatorio ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni forestali di pioppo;

Visto il decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, con il quale sono state integrate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni al R.N.M.B., stabilite con il decreto ministeriale 4 novembre 2015, n. 74738, con l'adozione di procedure finalizzate all'iscrizione al registro sia di cloni del genere pioppo che di cloni di altre specie di interesse forestale;

Vista la richiesta di iscrizione da parte della società Wonder K Green del clone di *Paulownia* (*P. elongata x P. fortunei*) Cotevisa2 (protocollo n. 0106458 del 4 marzo 2024), corredata da relazione tecnica nella quale si dichiara la sterilità e la non invasività del clone oggetto di iscrizione e si fornisce la scheda di iscrizione al *Community Plant Variety Office* (CPVO) (n. 31620 del 5 marzo 2012);

Considerato che il GET, dopo ampia discussione nel corso di varie riunioni, sopralluoghi in alcune pianta-

gioni del clone Cotevisa2 e l'attento esame della documentazione, ha unanimemente espresso, a conclusione dell'incontro del 4 dicembre 2024, parere positivo per l'iscrizione del clone di *Paulownia* Cotevisa2 nella categoria «Qualificati» del R.N.M.B.;

Tenuto conto dell'informazione fornita alla commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella riunione del 14 gennaio 2025 sulla richiesta di iscrizione del clone di *Paulownia* Cotevisa 2;

Tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni assunto dall'Osservatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, nella riunione del 21 gennaio 2025 in merito alle decisioni tecniche del GET sul clone di *Paulownia* Cotevisa 2 per la registrazione al R.N.M.B., categoria «Qualificati»;

Tenuto conto della necessità di stabilire protocolli adeguati e approfondire le osservazioni sulle caratteristiche dei cloni del genere *Paulownia* e di altre specie di interesse forestale ai fini dell'iscrizione nel R.N.M.B.;

Considerato che il genere *Paulownia* spp. è incluso nell'allegato 1 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e che per il suo utilizzo in arboricoltura da legno e da biomassa è necessario materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879;

Considerato che ad oggi non risultano iscritti al R.N.M.B. materiali di base del genere *Paulownia* in nessuna delle quattro categorie previste dalle norme vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 105, recante il conferimento dell'incarico a Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione del clone di Paulownia *Cotevisa2 nel registro nazionale dei materiali di base*

1. Il clone di *Paulownia* Cotevisa2 è iscritto, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria «Qualificati» del registro nazionale dei materiali di base, di seguito denominato R.N.M.B.

2. L'inserimento e il mantenimento del clone Cotevisa2 nell'elenco dei cloni della categoria «Qualificati» del R.N.M.B. è condizionato:

a) all'indicazione da parte del soggetto proponente di almeno un vivaio autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, localizzato sul territorio italiano in cui è mantenuto il materiale e la documentazione inerente il clone Cotevisa2, ai fini di consentire la certificazione necessaria per la commercializzazione;

b) a una verifica biennale, con presentazione all'Osservatorio da parte del costitutore, per il tramite della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, della documentazione relativa all'andamento dei parametri previsti dalle norme vigenti.

Art. 2.

Aggiornamento dei cloni iscritti al registro nazionale dei materiali di base

1. I cloni attualmente iscritti alle categorie «Controllati» e «Qualificati» del R.N.M.B. sono riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 febbraio 2025

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

L'allegato 1 del decreto è visionabile nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: «politiche/foreste/risorse genetiche forestali/Registro nazionale dei materiali di base.

25A01497

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2025.

Estensione dell'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264 e successive modificazioni, concernente la demateria-

lizzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), il quale, al comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis*, prevede l'accesso al Sistema tessera sanitaria mediante l'autenticazione a due o più fattori, secondo le modalità indicate nell'allegato 2 del medesimo decreto;

Considerato che, nella riunione del 21 novembre 2024, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, sono state condivise le modalità per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori, di cui al citato decreto 30 dicembre 2020, anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale di cui al suddetto decreto 2 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Considerato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali con nota n. 21010 del 18 febbraio 2025, ha preso atto delle modalità di cui al presente decreto per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 2 novembre 2011

1. Al decreto 2 novembre 2011, citato nelle premesse, dopo l'art. 3-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter (Autenticazione a due o più fattori)*. — 1. L'accesso alle funzionalità della ricetta elettronica di cui al presente decreto avviene mediante l'autenticazione a due o più fattori secondo le modalità di cui all'allegato 2 del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni.

2. Il cronoprogramma di attivazione delle modalità di cui al presente articolo è definito congiuntamente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, previo nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio
CELOTTO

25A01494

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2025.

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18 luglio 2023 al n. 2079, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Vaia l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 29 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti il 7 marzo 2024, n. 477 e all'Ufficio centrale del bilancio in data 5 marzo 2024 n. 138, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2024 al n. 1845, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Rosaria Campitiello l'incarico di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute;

Visto il decreto del 9 luglio 2024 del Capo del Dipartimento, registrato al n. 463, in data 15 luglio 2024, con il quale le risorse finanziarie dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie» indicati nello stato di previsione del Ministero della salute (tabella n. 15) di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2024, vengono allocate provvisoriamente agli uffici dirigenziali esistenti in relazione alle rispettive competenze;

Visto il decreto dirigenziale del 31 luglio 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al numero 492 in data 1° agosto 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, art. 5, Comma 1, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie dei capitoli 2410 – 2420 – 4100/24 – 4383/1 - 4383/2 del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie» indicati nello stato di previsione del Ministero della salute (tabella n. 15) di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, al programma 20.1 «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure», al direttore dell'Ufficio 3 della *ex* Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Tenuto conto che risultano assegnate al centro di responsabilità amministrativa «*Ex* Direzione generale della prevenzione sanitaria», nel programma 20.1 «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure», azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute le risorse del capitolo 4383 «spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie» e specificatamente le risorse del capitolo 4383 P.G. 1 «Acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e distruzione di materiale profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale. Spese per la pubblicazione e diffusione dei dati e per altri interventi di prevenzione e cura contro le malattie infettive, diffusive e quarantenarie, nonché' contro le epidemie. spese per la raccolta, il trasporto, la distruzione dei rifiuti speciali ospedalieri connessi alle attività di profilassi delle malattie infettive, diffusive e quarantenarie» e le risorse del capitolo 4383 P.G. 2 «Spese per il vaccino antiamarillico»;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra finanziaria pubblica 1991-1993» ai sensi del quale con decreto del Ministero della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso Dicastero per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto l'allegato 1 del Ministero della salute 14 febbraio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1991, n. 63, recante: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati»;

Visto il decreto del Ministero della salute 23 aprile 2003 recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e successive modifiche recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2012 di ultimo aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati;

Considerato che alle prestazioni *de quo* si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

Tenuto conto che la tariffa sulle «Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali» è riferita solo al costo della prestazione ad opera del personale impiegato, senza alcuna copertura delle spese sostenute dal Ministero in merito all'approvvigionamento del vaccino, distintamente da quanto previsto per la vaccinazione quarantenaria (vaccinazione antiamarillica);

Constatata la necessità quindi di rideterminare le tariffe da applicare alle prestazioni inerenti alle «Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 14 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

visite mediche e vaccinazioni.

2. Vaccinazioni non quarantenarie per viaggiatori internazionali:

euro 30,00, più il costo del vaccino.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 149

25A01500

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», in Casalduni, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2006, n. 153/2006, con il quale la società cooperativa «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», con sede in Casalduni (BN) (codice fiscale 01133280626), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giuseppina Acampora ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 marzo 2023, prot. n. 91803, con la quale l'Autorità di vigilanza ha diffidato il nominato commissario a depositare le relazioni semestrali e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Viste le deduzioni fatte pervenire dal commissario con nota del 19 aprile 2023, prot. n. 149510;

Considerato che l'amministrazione, avendo esaminato le motivazioni addotte, non le ha ritenute sufficienti;

Tenuto conto che si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota ministeriale n. 171639 del 15 maggio 2023, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990, sussistendone evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse;

Considerato che il commissario, pur avendo ritualmente ricevuto la predetta comunicazione, non ha provveduto né a dare riscontro né a sanare la sua posizione;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Giuseppina Acampora dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la dott.ssa Giuseppina Acampora è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Solidarietà e Accoglienza cooperativa sociale a r.l.», con sede in Casalduni (BN), codice fiscale 01133280626.

2. In sostituzione della dott.ssa Giuseppina Acampora, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Francesco Parente, nato a Benevento il 9 luglio 1968 (codice fiscale PRN FNC 68L09 A783R), ivi domiciliato in via del Pomerio n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01496

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pio X società cooperativa edilizia in liquidazione», in Caprino Veronese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pio X società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 394.437,00, costituito interamente da rimanenze, si riscontra una massa debitoria di euro 476.307,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -81.870,00, fattori questi che non depongono a favore della conclusione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale, anche a causa delle difficoltà nell'estinguere una cospicua parte del mutuo contratto con un istituto di credito;

Considerato che in data 22 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025, ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pio X società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Caprino Veronese (VR) (codice fiscale 00790110241), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Turisendo, nata a Legnago (VR) il 12 novembre 1983 (codice fiscale TRS MRT 83S52 E512T), domiciliata in Verona (VR), viale del Lavoro n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01501

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPORT

DECRETO 8 gennaio 2025.

Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 9 della Costituzione italiana;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera *a)* che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'art. 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per lo sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che reca «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'art. 24 in materia di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, recante «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, che reca «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Acquisito il concerto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 0668807 del 19 dicembre 2024;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione;

b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione;

c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato 2 del presente decreto, iscritto nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute;

e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico;

f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata;

g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione;

h) autorità competente: l'autorità che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all'albo professionale.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.

Art. 3.

Procedimento di autorizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono autorizzate dall'autorità competente, anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.

2. L'istanza volta all'adozione del provvedimento di autorizzazione è corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1.

3. L'autorità competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, quando non vi abbia già proceduto, procede senza indugio e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare il medico veterinario e, nei modi indicati nell'allegato 3, il tecnico del fondo, ai fini della integrazione della Commissione di cui al comma 1.

4. L'autorità competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

5. La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo avere esaminato il progetto posto a base della domanda di autorizzazione, valutato la sua idoneità

a soddisfare le condizioni di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la conformità dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al progetto presentato.

6. Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con atto espresso dell'autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 2.

Art. 4.

Procedura di segnalazione

1. Lo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 2, comma 1, già autorizzata una volta nell'arco dell'ultimo quadriennio, è possibile dietro presentazione di una segnalazione da parte dell'ente organizzatore.

2. La segnalazione di cui al comma 1 è presentata all'autorità competente ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di relazione di asseverazione attestante il rispetto delle misure di cui all'art. 2, comma 1.

3. La relazione di asseverazione è corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche successive da parte dell'autorità competente e della Commissione anche ai sensi dell'art. 3, comma 5.

4. L'autorità competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto nei termini di cui all'art. 3, comma 5, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, su proposta della Commissione, come integrata ai sensi dell'art. 3, comma 1, adotta motivato provvedimento di diniego. Quando è possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, l'autorità competente, con atto motivato e dietro proposta della Commissione, invita l'ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all'uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. In difetto di adozione delle misure da parte dell'ente organizzatore, decorso il suddetto termine di trenta giorni, la manifestazione si intende vietata.

5. La manifestazione può svolgersi decorsi sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione senza che siano stati adottati gli atti di cui al comma 4.

6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione possono comunque essere adottati i provvedimenti di cui al comma 4, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Disposizioni relative a equidi e fantini

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di razza purosangue inglese.

3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine è sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione.

4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta.

5. L'ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l'altro, quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonché la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.

6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.

7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall'allegato 4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilità di una struttura veterinaria per gli stessi equidi.

8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanne per i delitti contro il sentimento degli animali, contemplati nel Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, per il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonché dei fantini destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia della sospensione.

9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri.

10. L'azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base dell'allegato 1 al presente decreto, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.

11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni relative al tracciato

1. L'ente organizzatore assicura che il tracciato su cui si svolge la manifestazione è idoneo a tutelare la sicurezza e l'incolumità dei fantini e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione. Il tracciato di corsa è altresì delimitato perimetralmente su ambo i lati e l'area su cui si svolge la manifestazione deve essere perimetrata al fine di evitare la fuga degli animali.

2. L'ente organizzatore assicura che i punti del tracciato che rappresentano un rischio elevato di impatti o cadute siano protetti con adeguate paratie anticipate da idonei materiali ammortizzanti. Sono sempre consentiti gli steccati perimetrali a collo d'oca del tipo manufatto stampato in materiale termo-plastico estruso.

3. L'ente organizzatore assicura che il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione sia idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti, cadute o fratture degli arti conformemente a quanto indicato nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 7.

Sostanze ad azione dopante

1. È vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante.

2. È vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini.

3. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, gli enti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1, e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo adeguati *standard* di riferimento applicati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri (FISE).

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.

3. Ai fini dell'art. 4, comma 1, assumono rilevanza anche le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210 che si riportano in allegato 5 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2025

Il Ministro per lo sport e i giovani
ABODI

p. Il Ministro della salute
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 371

ALLEGATO *1*

Scheda tecnica istituto

SCHEDA TECNICA RILEVAMENTO DATI **IN MANIFESTAZIONI POPOLARI CON IMPIEGO DI EQUIDI – da inviare alla casella PEC protocollogenerale@cert.izsler.it**
ORGANIZZAZIONE
Denominazione della manifestazione
Ente organizzatore
Legale rappresentante
Tecnico del fondo
Veterinario ippiatra
Composizione commissione veterinaria (ove presente)
Note

(Allegare i pareri della commissione di pubblico spettacolo, del tecnico del fondo e dei veterinari ippiatri)		
CARATTERISTICHE MANIFESTAZIONE		
Comune e indirizzo		
Data svolgimento		
dalle ore	alle ore	
Numero prove (se previste)		
data/e prove		
Classificazione		
Legenda: Corsa – prova basata sulla sola velocità Giostra/Quintana – prova che implica dimostrazione di abilità con un unico equide alla volta Torneo/Sartiglia – prova che implica dimostrazione di abilità con più equidi contemporaneamente		
Corsa ☐	Giostra/Quintana ☐	Torneo/Sartiglia ☐
Altro		
Tipologia		
Monta ☐ *(specificare tipologia ad es. con sella o a pelo):*		
Attacco ☐	Condotto a mano ☐	Scosso ☐
Partenza		

Un soggetto per volta ☐	In gruppo ☐
Vengono effettuate più batterie: Sì ☐ No ☐ Se sì quanti cavalli per batteria: Numero delle batterie: Ad intervallo di tempo prefissato ☐ a seguire ☐	
Gabbie ☐	Canapo ☐
Altro	
Note	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Luogo manifestazione	**Sistemi di sicurezza (indicare se presenti)**
Campo sportivo/stadio ☐	Recinzioni delimitanti il percorso: Sì ☐ No ☐
Piazza ☐	Protezioni lungo il percorso: Sì ☐ No ☐
Contrada/rione (strada urbana o extraurbana) ☐	Ricoveri per gli animali: Sì ☐ No ☐
Altro	
Lunghezza tracciato: metri	
Lunghezza del percorso (quando il tracciato è percorso più volte): metri	
Note	

Fondo				
Erba ☐	Sabbia ☐	All weather ☐	Tufo ☐	Altro

Note		
Tracciato (caratteristiche)		
Pista dritta ☐	Anello ☐	Circuito ☐
Altro		
Senso di corsa: orario ☐ antiorario ☐ non applicabile ☐		
Note (conformazione: ad otto, dritto, circolare)		
Eventuali prescrizioni della Commissione (nel caso vengano date prescrizioni allegarle al presente report)		

CARATTERISTICHE ANIMALI UTILIZZATI			
Equini (indicare numero)	maschi interi	femmine	castroni
Età compresa tra 4 e 8 anni			
Età compresa tra 8 e 12 anni			
Età > 12 anni			
Asini (indicare numero)	maschi interi	femmine	castroni
Età compresa tra 4 e 8 anni			
Età compresa tra 8 e 12 anni			

Età > 12 anni			
Muli/bardotti (indicare numero)	maschi interi	femmine	castroni
Età compresa tra 4 e 8 anni			
Età compresa tra 8 e 12 anni			
Età > 12 anni			
Razze di cavalli maggiormente presenti		**Razze di asini maggiormente presenti**	
		Sardo	
PSA		Ragusano	
AA		Amiata	
AAS		Di Pantelleria	
Altro (specificare)		Altro (specificare)	
Note			
Ammissione alla manifestazione degli equidi			
Numero degli animali non ammessi:			
Visite pre-manifestazione effettuata in data:			
Allegare la Scheda-Protocollo utilizzati per la visita per l’ammissione dei soggetti alla manifestazione:			

Patologie in atto:		
Non idonei al tracciato:		
Non identificati:		
Presenza sostanze dopanti:		
Non idonei per età:		
Note		
ASSISTENZA VETERINARIA		
Struttura sanitaria/clinica equina di riferimento *(indicare il nome e la distanza)*		
Mezzi di trasporto a disposizione:		
Controlli antidoping:	Sì ☐	No ☐
Area adibita ai controlli sanitari:	Sì ☐	No ☐
Area adibita ad animali che necessitano di cure:	Sì ☐	No ☐
Mezzi di soccorso e trasporto per animali infortunati (indicare il numero dei mezzi e il nome del team che presta servizio): **Mezzi di soccorso per i fantini infortunati (indicare il numero dei mezzi e il nome del team che presta servizio):**		
Prelievi antidoping *(data e ora del prelievo):* *Protocollo applicato (FISE, MASAF):* *Indicare il momento in cui vengono effettuati i prelievi e da chi, la matrice, il laboratorio e l'accreditamento di quest'ultimo:*		

Gli eventuali risultati positivi dovranno essere comunicati appena disponibili indicando le sanzioni previste e i provvedimenti assunti Allegare la documentazione dei controlli effettuati		
Altro:		
Personale		
Medici di servizio Veterinari di servizio (indicare numero e nominativi)		
Veterinari ufficiali ASL (indicare numero e nominativi) Sono presenti per l'intera durata della manifestazione ed eventuali prove: Sì ☐ No ☐		
Personale non veterinario addetto ai mezzi di soccorso (indicare numero)		
Maniscalco (se presente indicare nominativo)		
Altro:		
RILEVAMENTO INFORTUNI		
Svolgimento prove (P) e manifestazione (M) (indicare il numero)		
	(P)	**(M)**
Fantini/Animali infortunati		
Fantini/Animali trasportati in clinica		
Fantini/Animali deceduti		
Animali sottoposti ad eutanasia		

Note (modalità e tipologia di infortunio; nominativo del Veterinario che certifica infortuni, decessi ed eutanasie; in caso di esiti letali dove sono avvenuti; eventuali altre situazioni problematiche e come sono state trattate)		
Data	**Medico e Veterinario rilevatore** **Firma**	**N°tel/e-mail**
Note		

Allegare l'elenco degli equidi che sono stati sottoposti all'ultima visita pre-manifestazione secondo il seguente schema:

Nome	Razza	Microchip	Passaporto	Anno di nascita	Esito visita

ALLEGATO *2*

Tecnici del fondo

1. La Direzione generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo.

2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo è stabilita con decreto del direttore generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.

3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011 e successive modificazioni, sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto.

ALLEGATO *3*

Modulo di richiesta tecnico del fondo

Richiesta tecnico del fondo

Al tecnico del fondo

Mail ……..

e p.c. all'ente organizzatore

Il sottoscritto …………………………………………..(C.F) ………….. nato a …………………… il ……………… e residente in …………………………….. in qualità di Sindaco/Prefetto delle manifestazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 36/2014 ai fini dell'integrazione della Commissione di pubblico spettacolo chiedo a codesto professionista iscritto nell'apposito elenco di presenziare alla riunione di esame del progetto della manifestazione ……… prevista per il giorno …. ……………. Che si terrà:

- Presso la sede di………………………. Via ………………………….. Provincia ………..

e per la seconda riunione della Commissione di idoneità della manifestazione prevista per il giorno ………. Che si terrà presso …………………………………………………….

Si rappresenta all'Ente organizzatore che:

- al momento del sopralluogo per la Commissione di idoneità della manifestazione, gli allestimenti previsti per lo svolgimento dell'evento devono essere compiuti e pronti per la verifica finale di codesto tecnico, che in caso contrario, non potrà esprimere il parere di merito;

- sono a carico dell'ente organizzatore, da corrispondere entro 30 giorni dalla data della prestazione professionale: il gettone giornaliero per il tecnico del fondo, che ammonta a una somma base di euro 236,00 – da intendersi al netto delle ritenute (Cassa Previdenza, IVA) se dovute – e le spese di viaggio sulla base delle tabelle ACI e le eventuali spese di vitto e alloggio sulla base della presentazione delle ricevute fornite dal tecnico.

Data e luogo **Firma**

ALLEGATO *4*

Dotazione del mezzo di soccorso e o trasporto per gli equidi e del veterinario ippiatra:

un pianale abbassabile che permetta agevolmente l'ingresso del cavallo infortunato;

un sistema di trasporto del cavallo non deambulante, o non in grado di mantenere la stazione quadrupedale; (barella munita di cinghie per un eventuale sollevamento dell'animale, che possa poi essere trasportata all'interno del mezzo);

gambaletto di contenzione per arti infortunati sia per l'arto anteriore che per l'arto posteriore;

farmaci per la terapia d'urgenza:

reidratante, *antishock*, materiale di pronto soccorso per interventi ortopedici d'urgenza, materiale di sutura;

barbiturici, sedativi ed eutanasici in quantità sufficiente;

telo di protezione da utilizzare durante le operazioni di pronto soccorso o in caso di eutanasia per impedire la visione delle operazioni al pubblico.

ALLEGATO *5*

Disciplina applicabile alle istanze presentate prima della entrata in vigore del presente decreto

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.

3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

Art. 2.

Disposizioni relative a equidi e fantini

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.

Art. 3.

Sostanze ad azione dopante

1. È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE.

ALLEGATO *A*

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.

f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

25A01495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 febbraio 2025.

Esclusione del medicinale Crisantaspasi (Erwinase) dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi. (Determina n. 242/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 12A00980 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012, relativa all'inserimento del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) nel suddetto elenco per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi;

Vista la determina AIFA n. 753/2024 del 5 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Erwinase", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», relativa al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo;

Rilevato che l'indicazione autorizzata per il medicinale «Erwinase» è sovrapponibile con quella del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) inserito negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2024 - stralcio verbale n. 11;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 29 gennaio 2025, n. 7;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale CRISANTASPASI (Erwinase) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Ser-

vizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con pegaspargasi.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01420

DETERMINA 24 febbraio 2025.

Esclusione del medicinale Crisantaspasi (Erwinase) dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con asparaginasi da E.Coli e/o pegaspargasi. (Determina n. 243/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 13 del 20 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 286 del 7 dicembre 2012, relativa all'inserimento del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) nel suddetto elenco per il trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con asparaginasi da E.Coli e/o pegaspargasi;

Vista la determina AIFA n. 753/2024 del 5 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 298 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Erwinase", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», relativa al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo;

Rilevato che l'indicazione autorizzata per il medicinale «Erwinase» è sovrapponibile con quella del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) inserito negli elenchi di cui alla legge n. 648/1996;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2024 - stralcio verbale n. 11;

Vista la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione di AIFA del 29 gennaio 2025, n. 7;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Crisantaspasi» (Erwinase) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con asparaginasi da E.Coli e/o pegaspargasi;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale CRISANTASPASI (Erwinase) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia linfoblastica acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con asparaginasi da E.Coli e/o pegaspargasi.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Paracetamolo Laboratori Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 129/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/673.

Cambio nome: C1B/2025/231.

Numero procedura europea: DE/H/6226/IB/016/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Bio Medical Healthcare S.r.l., codice fiscale 12316780019, con sede legale e domicilio fiscale in corso Francia n. 4 - 10143 Torino, Italia.

Medicinale: PARACETAMOLO BIO MEDICAL HEALTHCARE.

Confezioni A.I.C. n.:

045523014 - «500 mg compresse» 1 compressa in blister AL/PVC/PVDC;

045523026 - «500 mg compresse» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523038 - «500 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523040 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523053 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523065 - «1000 mg compresse» 1 compressa in blister AL/PVC/PVDC;

045523077 - «1000 mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523089 - «1000 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523091 - «1000 mg compresse» 18 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523103 - «1000 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523115 - «1000 mg compresse» 32 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523127 - «1000 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523139 - «1000 mg compresse» 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523141 - «1000 mg compresse» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

045523154 - «1000 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC,

alla società Laboratori Alter S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - 20144 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: PARACETAMOLO LABORATORI ALTER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01470

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sulodexide, «Angioflux».

Estratto determina AAM/PPA n. 130/2025 del 28 febbraio 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale ANGIOFLUX:

tipo II, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

introduzione del sito di fabbricazione alternativo del prodotto finito;

tipo IB, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. compresi il controllo dei lotti/le prove:

introduzione del sito Laboratorio Farmaceutico C.T. s.r.l. con sede in via Dante Alighieri, 71 18038 Sanremo (IM) Italia, responsabile del controllo qualità e rilascio lotti del prodotto finito;

tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione:

modifica minore nel processo di produzione;

tipo IA, 3 variazioni B.II.b.5 - modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa:

eliminazione di un controllo *in-process*;

tipo IB, B.II.b.5 - modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *c)* soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa:

eliminazione di un controllo *in-process*;

tipo IA, B.II.b.5 - modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *b)* aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti:

aggiunta di un controllo *in-process*;

tipo IB, B.II.e.4 - modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); *c)* medicinali sterili:

modifica minore nella dimensione del contenitore primario.

Si modifica il solo foglio illustrativo, in seguito all'introduzione del sito Laboratorio Farmaceutico C.T. s.r.l. quale responsabile del controllo qualità e rilascio lotti del prodotto finito, relativamente al paragrafo «Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore», come segue:

da:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Aesculapius Farmaceutici s.r.l. - via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia.

Produttore:

MITIM s.r.l. - via Cacciamali, 34-36-38 - 25125 Brescia,

a:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Aesculapius Farmaceutici s.r.l. - via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia.

Produttori:

MITIM s.r.l. - via Cacciamali, 34-36-38 - 25125 Brescia;

Laboratorio Farmaceutico C.T. s.r.l - via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM).

Confezione A.I.C. n.:

027932019 - «600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Il foglio illustrativo corretto ed approvato, con adeguamento al QRD *template* nella versione corrente, è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici s.r.l., codice fiscale 00826170334, con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia, Italia.

Codice pratica: VN2/2024/101.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeflux».

Estratto determina AAM/PPA n. 131/2025 del 28 febbraio 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/2322.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, codice fiscale 02652831203:

medicinale ESOMEFLUX;

044835015 - «20 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in blister AL/AL;

044835027 - «20 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule in blister AL/AL;

044835039 - «20 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in flacone HDPE;

044835041 - «20 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule in flacone HDPE,

è ora trasferita alla società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno, Varese, codice fiscale 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone acetato, «Abiraterone Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 138/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente procedura *grouping*, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale ABIRATERONE ZENTIVA:

tipo II, B.II.b.1.z - aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per medicinali biologici/immunologici, o forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito;

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

modifica della dimensione del lotto del prodotto finito;

tipo IAIN, B.II.b.1 - aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sito di confezionamento secondario:

aggiunta di un sito di confezionamento secondario;

tipo IAIN, B.II.b.1 - aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *b)* sito di confezionamento primario:

aggiunta di un sito di confezionamento primario;

tipo IAIN, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; *c)* sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2. Compresi il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta del sito di rilascio lotti Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha 10, 102 37 Repubblica Ceca;

tipo IB, B.II.c.2 - modifica del metodo di prova di un eccipiente; *d)* altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte):

aggiunta di un metodo alternativo per i metalli pesanti per l'eccipiente;

tipo IB, 3 variazioni, B.II.e.2 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *z)* altre modifiche:

aggiunta di specifiche alternative per il materiale di confezionamento;

tipo IA, B.II.e.4 - modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); *a)* medicinali non sterili:

modifica delle dimensioni del blister.

Si modifica il solo foglio illustrativo, come segue:

Produttore

[...]

ZENTIVA, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha 10,

102 37 Repubblica Ceca

[...]

Confezioni:

A.I.C. n. 049755010 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 049755022 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 049755034 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 049755046 - «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa, 7 - 20121 Milano, Italia.

Procedura europea: NL/H/5242/II/008/G.

Codice pratica: VC2/2024/131.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01473

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Takrozem»

Con la determina n. aRM - 46/2025 - 5282 del 27 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pierre Fabre Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TAKROZEM.

Confezione: A.I.C. n. 044064044.

Descrizione: «0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 10 g.

Confezione: A.I.C. n. 044064057.

Descrizione: «0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 30 g.

Confezione: A.I.C. n. 044064069.

Descrizione: «0,1% unguento» 1 tubo in AL/LDPE da 60 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01474

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban»

Con determina aRM - 47/2025 - 2937 del 27 febbraio 2025 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DENIBAN.

Confezione: 048738025.

Descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01475

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Lansox» e «Novalgina».

Con determina aRM - 48/2025 - 2696 del 28 febbraio 2025 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LANSOX:

confezione: 043631011;

descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

paese di provenienza: Germania;

confezione: 043631023;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

paese di provenienza: Germania.

Medicinale: NOVALGINA:

confezione: 048739015;

descrizione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

paese di provenienza: Belgio.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01476

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa con determinazione dirigenziale regolazione del mercato, n. atto 2025000004 del 26 febbraio 2025 è stato cancellato dal registro dei metalli preziosi il marchio di identificazione n. 6FM.

Laboratorio Orafo di Iualè Clara - codice fiscale LIUCLR-58B47I324P - Rea 106333.

Con sede legale nel Comune di Sant'Elpidio a Mare in via P. Nenni 70 iualeclara@pec.it - marchi di identificazione n. 6FM.

25A01480

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2024, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. Chieti Pescara con il seguente provvedimento:

determinazione dirigenziale: n. 83 del 25 febbraio 2025;

numero marchio: 83 PE;

impresa: D'Incecco Erminio Nicola;

sede: Pescara.

25A01481

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2023	*Media*	*118,7*		
2024	Gennaio	119,3	0,8	10,8
	Febbraio	119,3	0,7	9,7
	Marzo	119,4	1,2	8,6
	Aprile	119,3	0,8	8,8
	Maggio	119,5	0,8	8,0
	Giugno	119,5	0,8	6,8
	Luglio	120,0	1,1	6,9
	Agosto	120,1	0,8	6,1
	Settembre	120,0	0,6	5,7
	Ottobre	120,1	0,8	2,5
	Novembre	120,1	1,2	1,9
	Dicembre	120,2	1,1	1,7
	Media	*119,7*		
2025	Gennaio	120,9	1,3	2,2

25A01507

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 21 febbraio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Stefano Tattolo, Console onorario di Romania in Ancona.

25A01479

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo della roggia demaniale con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Arzignano.

Con decreto n. 26 del 5 febbraio 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2025, n. 603, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo della roggia demaniale con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Arzignano (VI) censito in Catasto terreni al fg. 13 mapp.li 679, 722, 724, 1072, 1073, 1074, 1075, 1070, 1071, 487, 437 e 604 e in Catasto fabbricati al fg. 13 p.lla 487, sub 4.

25A01477

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che a seguito del decreto dirigenziale datato 28 febbraio 2025, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
GEOSTAK g 10 o CHE ANFO EXTRA PLUS	1Aa 2190	VSI				Riconoscimento idoneità di prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in Elenco in titolo alla Società VS ITALIA S.r.l.

Il decreto dirigenziale datato 28 febbraio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/

25A01478

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-057) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.